

Determinazione n. 34 del 02/08/2023: Affidamento in proroga servizio di somministrazione di lavoro tramite Agenzia interinale – assunzione impegno di spesa – CIG ZCF3C19537

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

-Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi";

- Visto l'art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- Visto il nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. n.36/2023 aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo dal dal D.L n. 39/2023 convertito, con modificazioni dalla L. n. 68/2023;

- Visto l'art. 14, c. 1 lett. b) del citato Dlgs 36/2023 ai sensi del quale per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono di "euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'[allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#); [...]";

-Visto, altresì, il c. 4 dell'articolo su richiamato ai sensi del quale " Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.";

-Visto l'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 rubricato "Responsabile Unico del Progetto";

-Visto l'art. 17 del D.Lgs. n.36/2023 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento";

- Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 17 del citato Dlgs ai sensi dei quali "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2 In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";

- Visto l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali ed approvano i programmi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

-Visto l'art. 48, c. 1, del D.lgs. n. 36/2023 che detta la "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" ed in base al quale "L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.";

- Visto l'art. 50 del decreto legislativo su richiamato rubricato "Procedure per l'affidamento";
- Visto, in particolare, il c. 1 lett. b) del citato articolo secondo il quale le stazioni appaltanti procedono *"all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- Preso atto, dunque, che nei limiti della soglia di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), l'affidamento del servizio può avvenire mediante la procedura di affidamento diretto e, dunque, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto l'art. 1, lettera e) del citato Regolamento, che definisce il "Direttore" quale "responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente";
- Visto altresì l'art. 4 di detto regolamento "Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione", secondo cui "In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono: [...] b) il Direttore per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa";
- Visto l'art. 25, comma 1, del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo", il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio [...] oppure, ove esistenti dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";
- Visto, altresì, il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto in particolare l'art. 3, comma 3 del suddetto Regolamento in base al quale "È fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedurali di cui al presente Regolamento";
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 "acquisizione di beni e servizi sotto soglia" del citato Regolamento;
- Visto, inoltre, l'art. 7, comma 3 del summenzionato Regolamento in base al quale "Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, ove non preceduti dalla consultazione di più operatori, si può procedere direttamente all'individuazione dell'affidatario attraverso una determina a contrarre c.d. semplificata, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, D.lgs. n. 50/2016.";

- Visto l'art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto [...]";
- Visto l'art. 14, I comma lett. d) del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che "Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali.";
- Premesso che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- Tenuto conto delle nuove previsioni normative dettate dal D.Lgs 36/2023 in materia e su riportate;
- Considerato che le disposizioni e le soglie previste dai vigenti regolamenti dell'Ordine vanno lette alla luce delle vigenti disposizioni normative su richiamate;
- Vista la deliberazione consiliare n. 82 del 22/05/2023, avente ad oggetto il conferimento, nella persona del Consigliere Tesoriere – direttore facente funzioni - della delega di firma per la sottoscrizione di tutti gli atti, compresi i contratti, inerenti a procedimenti al di sotto della soglia di euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- Preso atto di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 36 comma II, in base al quale "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro [...]";
- Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", titolo III, capo I, disciplinante la somministrazione di lavoro;
- Visto, in particolare, l'art. 20 comma IV del citato D. Lgs., a norma del quale "La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore";
- Vista la Legge n. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- Visto l'art. 31, comma 2 del d.lgs. 81/2015 ai sensi del quale salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione;
- Visto il CCNL del comparto funzioni centrali personale non dirigente per il triennio 2019-2021;
- Visto, altresì, il CCNL comparto funzioni centrali personale non dirigente del 12/02/2018;
- Visto, in particolare, l'art. 54 del CCNL del 12/02/2018 "Contratto di lavoro a tempo determinato", comma 1, ai sensi del quale "Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia" e comma 3 ai sensi del quale "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna

amministrazione complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo del personale a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell'anno di assunzione [...]. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.";

- Visto altresì l'art. 56, 2 comma, del citato CCNL ai sensi del quale "I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 54, comma 3, del presente contratto..";

- Vista la pianta organica vigente e i contratti a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio del corrente anno;

- Vista la delibera n. 70 del 22/05/2023 con la quale il Consiglio ha disposto di delegare il Presidente ed il Direttore Amministrativo a porre in essere gli adempimenti necessari alla proroga di n. 1 contratto di somministrazione di lavoro, nonché alla stipula dello stesso, sino al 31/12/2023 nelle more della procedura di reclutamento del personale nominando il Direttore Amministrativo f.f. RUP della detta procedura;

- Considerato che la Randstad Italia SpA è un'agenzia per il Lavoro, autorizzata e accreditata mediante l'iscrizione all'Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Considerata la disponibilità espressa della Randstad Italia SpA a prorogare il servizio sino al 31/12/2023 alle medesime condizioni contrattuali in essere;

- Visto il contratto di somministrazione a tempo determinato n. cs/RIUF7000/101031369 (prot. n. 6238/2021) avente ad oggetto l'offerta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un addetto amministrativo livello B1;

- Considerato che il contratto su indicato avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un addetto amministrativo livello B1 a fronte del pagamento di una tariffa oraria pari ad euro € 21,32 oltre IVA;

- Considerato che nella tariffa oraria riportata nel richiamato contratto sono comprese, oltre alla retribuzione da corrispondere ai lavoratori temporanei e al margine di Agenzia [pari ad euro 1,433 € orari + iva (€0,315)], le mensilità aggiuntive da CCNL, ratei ferie ed ex festività non godute, ratei riduzione orario di lavoro non goduti, contribuzione INPS e INAIL, TFR, Nota informativa con un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, eventuale sostituzione dei lavoratori, quota del 4% dell'imponibile contributivo destinata al Fondo formazione Formatemp, quota del 0,20% dell'imponibile contributivo destinata ai Contributi all'Ente Bilaterale Ebitemp, diritti sindacali;

- Considerata l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità dello stesso a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

- Dato atto che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. ZCF3C19537, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025 nella sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

di prorogare sino al 31/12/2023 l'affidamento del servizio di somministrazione e lavoro alla Randstad Italia SPA avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un addetto amministrativo livello B1 a fronte del pagamento di una tariffa oraria pari ad euro 21,32; oltre iva per la durata di n. 4 mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di reclutamento.

- di assumere un impegno di spesa pari a 13.000,00 per i servizi dell'agenzia Randstad Italia S.p.A.;

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 11 002 (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 11 002 0010 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'Aquila, lì 02.08.2023

Il Direttore Amministrativo f.f.

dott.ssa Paola Cerratti

Handwritten signature of Paola Cerratti in black ink.